



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento 1, 07010 Bultei (SS) telefono 079 4928327

www.comune.bultei.ss.it - comunebultei@legpec.it

**BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA REIS
"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGIUDU TORRAU"
2022 - 2023**

SCADENZA 12.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CONTABILE E DEI SERVIZI SOCIALI

Vista la Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021, che approva, in via definitiva, il provvedimento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021, recante “Linee Guida per il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di Inclusione Sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid19”;

Viste le Linee Guida per il triennio 2021/2023 allegate alla Deliberazione 34/25 del 11/08/2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 554 del 27.12.2023 con la quale sono state approvati il presente Bando, l’Avviso Pubblico e il modulo di domanda

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al Programma Regionale REIS – Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” per l'annualità 2022-2023.

Con la misura regionale REIS , la Regione Sardegna intende assicurare interventi volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi di seguito specificati.

ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al Programma Regionale REIS – annualità 2022 - 2023 :

- i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione in possesso dei seguenti requisiti;

- gli emigrati di ritorno e i loro nuclei familiari a prescindere dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE Ordinario o ISEE Corrente*) inferiore a € 12.000,00;

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

N.B. Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre al possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la seguente tabella, che tiene conto anche della diversa ampiezza dei nuclei familiari:

Aampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0.60	656,97	7.883,64
2 componenti	1.00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1.33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1.63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1.90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2.16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2.40	2.627,88	31.534,56

Nel caso di Isee corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Inoltre:

- nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, all'art. 1 comma 1, ha istituito il Reddito di Cittadinanza e abrogato il Reddito di Inclusione Sociale (REI). Pertanto al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC) e (AdI) e quello regionale (Reis) non possono accedere al REIS:

- i beneficiari di Reddito di Cittadinanza /Assegno di inclusione (AdI);
- i cittadini in possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza.

ART. 2 – PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Per l'erogazione del Reis è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi.

Numero componenti	Priorità 1	Priorità 2	Priorità 3	Priorità 4
	ISEE 0 – 3.000	ISEE 3.001 - 6.000	ISEE 6.001 – 9.360	ISEE 9.360 – 12.000
	IMPORTO SEMESTRALE			
1	€ 1.650,00	€ 1.350,00	€ 840,00	€ 540,00
2	€ 2.100,00	€ 1.800,00	€ 1.290,00	€ 990,00
3	€ 2.550,00	€ 2.250,00	€ 1.740,00	€ 1.440,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 2.430,00	€ 1.920,00	€ 1.620,00

2.1 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate sulla base delle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da sei persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

ART. 3 - DEROGHE

In deroga ai requisiti d'accesso di cui all'art. 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore di nuclei familiari che beneficiano del RdC, con importi fino a € 100,00 mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fasce ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti di nuclei familiari di RdC con minori, la soglia per accedere al REIS, di cui sopra, è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in € 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	€ 100,00
Nuclei con 1 minore	€ 200,00
Nuclei con 2 minori	€ 300,00
Nuclei con 3 minori	€ 400,00
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00

Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 3.

ART. 4 - PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, *"il Reis consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia inseguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica"*

Il beneficio economico è subordinato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario (salvo eventuali restrizioni derivanti dalla pandemia da Covid 19 che potrebbero differire l'avvio dei progetti).

Sono escluse dal vincolo di partecipazione al progetto d'inclusione attiva le seguenti casistiche:

- nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore ai 70 anni di persone con invalidità grave superiore al 90%;
- situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta a familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica. Nel caso di famiglie che hanno tra i componenti persone destinatarie di sussidi previsti dalla L.R. 20/97, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento dei progetti di inclusione attiva.

In caso di mancata sottoscrizione del Progetto di Inclusione si procederà alla revoca dei benefici.

ART. 5 - SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel comune di residenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda sarà reperibile dal sito istituzionale del Comune di BULTEI e presso l'Ufficio di Servizio Sociale.

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il 12.01.2024** secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ Tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata comunebultei@legpec.it ;
- ✓ Tramite raccomandata A/R al Comune di BULTEI, Via Risorgimento , 1;
- ✓ A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bultei;

Il modulo dovrà essere compilato necessariamente in ogni sua parte.

La firma deve essere applicata in originale (NO DIGITAZIONE TESTO).

La mancata sottoscrizione dell'istanza determinerà l'inammissibilità della stessa.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- la ricevuta di presentazione dell'istanza di accesso al Reddito di Cittadinanza o Assegno di Inclusione;
- la ricevuta di esito negativo o decadenza;
- ISEE 2023;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- se beneficiario del Reddito di Cittadinanza o di Assegno di Inclusione, autodichiarazione con indicazione dell'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utili ai fini della valutazione della domanda.

ART. 10 - GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

L'ammissione al REIS prevede una graduatoria di priorità ordinata per fasce ISEE:

- Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 0 e 3.000,00 €;
- Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra € 3.001,00 e € 6.000,00 €;
- Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra € 6.001,00 e 9.360,00 €;
- Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00;

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da sei persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di sub-priorità i nuclei familiari saranno ordinati secondo il valore ISEE crescente (dal più basso al più elevato); a parità di valore ISEE si terrà in considerazione il valore ISR.

ART. 11 - DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO REIS

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ma deve essere utilizzato per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare. Solo dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto sia stato rispettato è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione/formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare ai servizi sociali del Comune ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe, di cui sopra, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della misura regionale, diventi beneficiario Rdc o di Adl, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui la comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi, i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno individuate.

ART. 12 – RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento

ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di BULTEI ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di propria competenza. A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

✓ Il Comune di BULTEI, con sede in Via Risorgimento n. 1 , pec: comunebultei@legpec.it ; nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

ART. 15 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio Online ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.bultei.ss.it

Per informazioni rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali tel. 079/4928327

ART.16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

F,to Ass. Sociale Sebastiana ARCA